

Art. 18.

Ciascuna delle Parti notificherà all'altra il completamento delle procedure costituzionali richieste per quanto la riguarda per l'entrata in vigore della presente Convenzione, che esplicherà i suoi effetti a partire dal primo giorno del secondo mese seguente il giorno della ricezione della seconda notifica.

In fede di che, i rappresentanti, dei due Governi, debitamente autorizzati a tale effetto, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatta a Lucca, il 24 novembre 2006 in due esemplari in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*
DI PIETRO

*Per il Governo
della Repubblica Francese*
PERBEN

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1473):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 12 aprile 2007.

Assegnato alla 3^a commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 4 maggio 2007, con pareri delle commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 8^a, 13^a e 14^a.

Esaminato dalla 3^a commissione il 10, 16 e 30 maggio 2007.

Esaminato in aula e approvato il 19 luglio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2929):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente il 25 luglio 2007, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, IX e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 1° agosto-2007 ed il 12 settembre 2007.

Esaminato in aula e approvato il 12 settembre 2007.

07G0182

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 maggio 2007.

Attuazione della direttiva 2006/77/CE della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei composti organoclorurati nell'alimentazione animale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2006/77/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei composti organoclorurati nell'alimentazione animale;

Ritenuto di dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni della suindicata direttiva 2006/77/CE;

Vista la legge n. 11 del 4 febbraio 2005, art. 13, comma 1, che recita «alle norme comunitarie non automaticamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche comunitarie»;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 è modificato secondo quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2007

Il Ministro: TURCO

*Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 58*

I punti da 17 a 26 dell'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004 n. 149 sono sostituiti dai seguenti:

Sostanze indesiderate	Prodotti destinati all'alimentazione animale	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime avente un tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«17. Aldrin (*)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,01 (**)
18. Dieldrin (*)	— grassi e oli	0,1 (**)
	— mangime per pesci	0,02 (**)
19. Canfene clorurato (toxafene) — somma di congeneri indicatori CHB 26, 50 e 62 (***)	— Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, escluso l'olio di pesce	0,02
	— Olio di pesce (****)	0,2
	— Mangimi per pesci (****)	0,05
20. Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano, espressi in clordano)	Tutti i mangimi, esclusi:	0,02
	— grassi e oli	0,05
21. DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC, espressi in DDT)	Tutti i mangimi, esclusi:	0,05
	— grassi e oli	0,5
22. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan espressi in endosulfan)	Tutti i mangimi, esclusi:	0,1
	granturco e prodotti derivati dalla sua trasformazione	0,2
	semi oleosi e prodotti derivati dalla loro lavorazione escluso l'olio vegetale grezzo	0,5
	olio vegetale grezzo	1,0
	mangimi completi per pesci	0,005
23. Endrin (somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin)	Tutti i mangimi, esclusi:	0,01
	— grassi e oli	0,05
24. Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloropossido, espressi in eptacloro)	Tutti i mangimi, esclusi:	0,01
	— grassi e oli	0,2
25. Esaclorobenzene (HCB)	Tutti i mangimi, esclusi:	0,01
	— grassi e oli	0,2
26. Esaclorocicloesano (HCH)		
26.1. Isomero alfa	Tutti i mangimi, esclusi:	0,02
	— grassi e oli	0,2
26.2. Isomero beta	Tutte le materie prime per mangimi, esclusi:	0,01
	— grassi e oli	0,1
	Tutti i mangimi composti, esclusi:	0,01
	— mangimi composti per vacche da latte	0,005
26.3. Isomero gamma	Tutti i mangimi, esclusi:	0,2
	— grassi e oli	2,0

(*) Isolatamente o combinati espressi in dieldrin.

(**) Livello massimo per aldrin e dieldrin, isolatamente o combinati, espressi in dieldrin.

(***) Sistema di numerazione secondo Parlar, con il prefisso "CHB" o "Parlar":

— CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octochlorobornano,

— CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-nonaclorobornano,

— CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornano.

(****) I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.»